

REGOLAMENTO DEL PRESTITO DA SOCI

Scopi e funzionamento

Art. 1.

In esecuzione dell'art. 4 dello statuto sociale è istituita una sezione di attività denominata Sezione Prestito Sociale, gestita con apposita contabilità sezionale.

Tale attività, finalizzata alla raccolta di prestiti da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, è limitata ai soci ammessi nella cooperativa da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote sociali, con i conferimenti e con l'adempimento rispetto a tutte le obbligazioni contratte con la società.

E' pertanto tassativamente esclusa la raccolta di risparmio tra soggetti diversi dai precedenti e tra il pubblico in genere.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della pianificazione aziendale, fissa i programmi di sviluppo aziendale economico e finanziario per l'impiego dei finanziamenti da raccogliere tra i soci.

Art. 2.

I soci che intendono finanziare con i prestiti la cooperativa, devono fare, a questa, domanda scritta di apertura di un libretto nominativo di prestito sociale.

La cooperativa potrà accettare le domande presentate da soci iscritti a libro soci da almeno tre mesi.

Tale termine potrà essere esteso con decisione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3.

I prestiti dei soci avvengono in forma libera e non possono superare i limiti imposti dalle leggi vigenti.

Il socio accetta che, su richiesta della cooperativa, eventuali debiti contratti con la cooperativa vengano compensati con il prestito.

In qualsiasi momento il socio, tenuto conto delle modalità previste dal presente regolamento, può ottenere il rimborso parziale o totale del prestito, fatta eccezione per le somme per le quali abbia convenuto un vincolo temporale.

Art. 4.

Le operazioni relative al prestito sociale potranno essere effettuate negli orari in cui si articola l'attività della sezione, presso la sede della cooperativa.

Art. 5.

Alla costituzione del rapporto di prestito, al socio prestatore sarà rilasciato un documento nominativo e non trasferibile a terzi denominato **LIBRETTO NOMINATIVO DI PRESTITO SOCIALE**.

Tale documento sarà idoneo a registrare, mantenere e controllare lo svolgimento del rapporto di prestito e il saldo a suo favore.

Art. 6.

La cooperativa garantisce la massima riservatezza nello svolgimento di tutte le attività della sezione prestiti sociali.

Art. 7.

La cooperativa ha il diritto di chiedere in visione, in qualsiasi momento al socio il libretto nominativo di prestito sociale per l'effettuazione di eventuali verifiche contabili.

La cooperativa si impegna ad inviare al socio informazioni sullo svolgimento del suo rapporto di prestito.

Art. 8.

Ferma restando la non trasferibilità del libretto nominativo di prestito sociale e la titolarità del rapporto di prestito, il socio prestatore può delegare un terzo ad effettuare per proprio conto operazioni di versamento e/o prelievo, con esclusione dell'apertura e della chiusura del rapporto. Il socio deve dare comunicazione scritta alla cooperativa del conferimento di tale delega e della eventuale modifica o revoca della stessa.

Art. 9.

Dell'eventuale caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della documentazione rilasciata, dovrà esserne fatta immediata denuncia all'Autorità competente e immediata comunicazione alla cooperativa.

Tale denuncia dovrà contenere tutti gli estremi necessari per identificare il documento smarrito e stabilire le circostanze della perdita.

In questi casi la cooperativa sospenderà la operatività del documento per effettuare gli opportuni controlli.

I duplicati del predetto documento verranno rilasciati solo su esplicita richiesta del socio, con l'applicazione "duplicato".

All'atto della consegna del "duplicato" il socio rilascerà alla cooperativa una dichiarazione scritta da cui risulti che il documento smarrito non ha più valore e che la cooperativa è libera da ogni possibile responsabilità causata dalla circolazione del documento stesso. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta anche da tutti gli eventuali delegati alla firma.

Art. 10.

In caso di recesso, esclusione o morte del socio, il rapporto di prestito si estingue alla data di interruzione del rapporto sociale o del decesso e le somme prestate cessano di produrre interessi.

Le somme restano a disposizione del receduto, dell'escluso e degli eredi del socio defunto.

Nei confronti degli eredi si applicano le disposizioni vigenti, civili e fiscali, in materia di successione.

Gli eredi devono immediatamente comunicare alla cooperativa il giorno del decesso.

Contestualmente all'interruzione del rapporto sociale e alla morte del socio cessa la validità della delega di cui al precedente articolo.

Operazioni di versamento e prelevamento

Art. 11.

I versamenti possono essere fatti in contanti e/o con assegni. I versamenti effettuati a mezzo di assegni sono accettati salvo buon fine degli stessi e pertanto tali somme saranno disponibili per i soci solo ad incasso avvenuto.

Art. 12.

La cooperativa rimborserà i prestiti al socio con contante e/o assegni bancari.

Art. 13.

Le modalità di prelevamento, i termini dell'obbligatorio preavviso e l'ammontare che lo necessita, la valuta delle operazioni e la disponibilità delle somme prestate sono fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione entro un mese dall'inizio dell'esercizio e successivamente tutte le volte che si rendesse necessaria una modificazione in conformità alla buona gestione della cooperativa.

Art. 14.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, proporre ai soci rapporti di prestito con diversi vincoli temporali, importi e remunerazione. In questi casi le norme che disciplineranno tali rapporti dovranno essere riportate, oltre al presente regolamento, sul libretto nominativo di prestito sociale a norma dell'articolo 5.

Interessi e operazioni relative.

Art. 15.

Sui prestiti viene corrisposto un tasso di remunerazione che non potrà in ogni caso superare la misura massima fissata dalla legge per poter usufruire delle agevolazioni tributarie. Il tasso di interesse, le modalità di determinazione e le eventuali condizioni accessorie sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni modifica del tasso di interesse sarà comunicato ai soci presso l'ultimo domicilio reso noto, con lettera semplice.

Art. 16.

Gli interessi sui prestiti da socio sono conteggiati (semestralmente/annualmente) e accreditati, al netto della vigente ritenuta fiscale, sul conto di prestito (alla fine del sesto mese e/o alla chiusura dell'esercizio sociale) di ogni anno. Se per effetto dell'accREDITAMENTO degli interessi il prestito supera il limite consentito, come indicato dall'art. 3, l'ecceDENZA cessa di produrre interessi e viene rimborsata al socio con rimessa di assegno circolare o bancario al domicilio comunicato.

Art. 17.

In caso di chiusura del rapporto in corso di anno gli interessi verranno liquidati e corrisposti alla data della chiusura: il rapporto di finanziamento potrà essere riaperto solo successivamente alla chiusura dell'esercizio sociale.

Destinazione del prestito.

Art. 18.

Come indicato all'art. 1 del presente regolamento, i prestiti dei soci sono impiegati per il conseguimento dell'oggetto sociale della cooperativa. In tale ambito dovrà comunque essere garantito un pronto e sicuro rimborso.

A tal fine la cooperativa adotta criteri di impiego dei fondi provenienti dal prestito da soci tali da garantire costantemente la possibilità di rimborso di qualunque richiesta dei soci che, in tal senso, potesse pervenire alla cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione, escludendo in ogni modo l'esercizio attivo del credito, determinerà, all'inizio di ogni esercizio, le percentuali e gli impieghi idonei al perseguimento dello scopo sopra individuato.

Art. 19.

La relazione del Consiglio di Amministrazione che accompagna il bilancio annuale dovrà illustrare in merito alla gestione della sezione prestiti sociali e da questa dovrà risultare la corrispondenza della destinazione dei prestiti da soci a quanto fissato nel presente regolamento.

Nella Nota integrativa del Bilancio di ciascun esercizio dovrà essere prevista una specifica sezione che illustri il rendiconto della gestione del prestito.

Art. 20.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione previste nel presente regolamento devono essere comunicate tempestivamente ai soci con avviso ben visibile affisso nelle sedi di raccolta del prestito sociale e nella sede sociale della cooperativa fatta esclusione per quanto previsto dall'art. 15.

Art. 21.

Il presente regolamento fa riferimento alle istruzioni della Banca d'Italia in materia di raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche, istruzioni che sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale il 12 dicembre 1994, n. 289.

Art. 22.

La cooperativa non è iscritta all'Albo delle Aziende di credito e pertanto non è sottoposta ai controlli della Banca d'Italia.

Art. 23.

Il presente regolamento è stato approvato dalla Assemblea generale ordinaria dei soci del 27 maggio 2000 ed entrerà in vigore a partire dal giorno medesimo.